

N. R.G. 13523 /2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alfredo De Leonardis	Giudice
Claudia Gheri	Giudice

letto il ricorso depositato in data 02 dicembre 2021;  
all'esito della udienza del 25 ottobre 2022  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa  
da

**XXXXXX** (CF XXXXX CUI 0652RAJ, Vestanet XXXXX), nato a XXXXX (Myanmar) il  
XXXX1990, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI ALBERTO dal  
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

- di essere nato il XXX1990 a XXXX, nel villaggio di XXX (Myanmar), ove ha vissuto sino ai suoi 8 anni e di essere poi partito con la zia paterna e aver vissuto per quattro anni in Bangladesh e altri quattro anni in India in un campo a Calcutta, a Tikka Para;
- di appartenere al gruppo etnico birmano e di professare la religione islamica (musulmano sunnita);

- che i suoi familiari sono stati uccisi a XXXX nel 2017. La famiglia era originariamente composta dal padre, nato in Bangladesh a Chittagong, dalla madre, nata a XXX e da due fratelli e tre sorelle, nati in Myanmar;
- che suo padre lavorava a XXX aveva conosciuto sua madre e l'aveva portata con sé a Calcutta. Successivamente si erano trasferiti a XXX e suo padre si spostava a Calcutta, a XXXX per lavorare come contadino;
- di non avere figli e di non essere sposato;
- di aver studiato a XXXX soltanto per tre anni perché la sua famiglia era povera e di aver lavorato nel villaggio di origine, solitamente come contadino;
- di avere lasciato il Myanmar per recarsi in Bangladesh nel villaggio di XXX, distretto di Cox's Bazaar, a causa della povertà, mentre i suoi fratelli e i genitori erano rimasti lì;
- che a causa di problemi e violenze non si poteva più entrare o uscire dal Myanmar;
- di essersi poi spostato da Cox's Bazaar a Chittagong, ove aveva trovato lavoro in un chiosco del the, e di essersi poi recato a Calcutta sempre a causa della povertà e della mancanza di soldi;
- che mentre si trovava a Calcutta con la zia paterna aveva mantenuto i contatti con i suoi genitori;
- che dopo aver vissuto otto anni a Calcutta, all'età di 20/22 anni aveva deciso di trasferirsi in Pakistan, sempre per motivi di denaro;
- di avere vissuto per tre anni a Karachi, lavorando in un ristorante;
- che, successivamente, a causa della situazione economica in Pakistan, aveva deciso di recarsi in Iraq, ove ha lavorato in un ristorante per tre anni, di essere poi andato in Turchia, ove ha lavorato per cinque anni, poi in Grecia, ove ha lavorato in un ristorante per altri tre anni;
- di essere giunto poi in Serbia, ove è rimasto in un campo per un anno, poi in Bosnia per un anno, per poi recarsi a Budapest, essere rimandato in Serbia, per poi tornare in Bosnia, Croazia, Slovenia e giungere in Italia il 25/02/2021;
- di non aver mai avuto contatti con la sua famiglia dopo aver lasciato Calcutta;
- di avere chiesto la protezione internazionale a causa delle violenze perpetrate dal 2017 dai militari in Myanmar;
- di aver saputo dai cugini paterni, i quali vivono a Cox's Bazar che i suoi familiari sono stati uccisi nell'aprile 2017 dai militari;
- che la sua famiglia era Rohingya, gruppo etnico torturato e ucciso dai militari;
- di temere per la sua vita in caso di rimpatrio in Myanmar, poiché rischia di essere ucciso dai militari in quanto musulmano.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili le informazioni fornite dal sig. **XXXXXX** in merito alla nazionalità birmana, atteso che il richiedente è parso vago e contraddittorio e il villaggio citato dallo stesso (XXX) non risulta essere localizzato in Birmania, bensì in Bangladesh, nella regione di Rajshahi. Ha evidenziato la contraddittorietà delle dichiarazioni in merito alla data dell'espatrio dalla Birmania: in intervista il richiedente aveva riferito di aver lasciato il Paese all'età di otto anni, mentre in sede di modello C/3 aveva collocato la data di espatrio nel 1995, quando avrebbe avuto cinque anni. Sono risultate inoltre incongruenze con riguardo alla scansione temporale degli eventi.

Anche le dichiarazioni in merito alla situazione familiare, così come quelle relative alla morte dei genitori e dei fratelli, sono parse contraddittorie e vaghe. Sono stati espressi dubbi anche con

riferimento all'appartenenza etnica del richiedente (Rohingya), non risultante dal modello C3 ed espressa soltanto in seguito ad insistenze dell'intervistatore.

Ulteriormente, l'autorità ha rilevato che il Bangladesh, luogo di origine e abituale residenza del richiedente, non è attualmente interessato da conflitto o da violenza indiscriminata.

Tanto premesso, si è determinata per il diniego della domanda di protezione internazionale e per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32, commi 3 e 3.1 del D.Lvo n. 25/2008.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 21/11/2021, ha proposto ricorso il sig. **XXXXXXXX**, eccependo la mancata cooperazione istruttoria ed il difetto di motivazione.

Nel merito l'odierno ricorrente ha evidenziato che le imprecisioni emergenti dal verbale di audizione personale relative al luogo di nascita debbono ricondursi al basso grado di scolarità, alla confusione e alle sofferenze patite. Ha altresì allegato che la circostanza di non avere mai avuto documenti di identità potrebbe ricondursi all'appartenenza all'etnia Rhoingya, non riconosciuta dallo Stato.

Tutto ciò premesso, ha chiesto, pertanto, in via principale il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.

Il Ministero resistente ha trasmesso, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM, all'esito della notificazione via pec del ricorso, ha concluso per l'assenza di cause ostative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria o umanitaria.

I Giudici delegati all'udienza del 25 ottobre 2022, rilevata la mancata comparizione personale del ricorrente, hanno rimesso la causa al Collegio.

\*\*\*

Stante l'assenza di questioni preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio è possibile passare al merito della vertenza. Infatti, la circostanza secondo cui il ricorrente non sia comparso personalmente per rendere audizione all'udienza all'uopo fissata, non esime dall'esame delle domande oggetto di ricorso.

L'odierno istante ha ricondotto il timore in caso di rimpatrio alla propria appartenenza all'etnia Rohingya, gruppo minoritario di fede musulmana, risiedente in Myanmar, nello stato di Rakhine.

Tale allegazione fa ritenere astrattamente sussistenti i presupposti della massima forma di protezione internazionale. Lo *status* di rifugiato, infatti, può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra 28 luglio 1951). La condizione di rifugiato può essere accordata al cittadino di un paese terzo, il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE).

In particolare, l'art. 8 D. Lvo n. 251/2007 considera la "razza", motivo di persecuzione ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, come riferita "*in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico*".

Tanto premesso, è necessario verificare la concreta presenza del suddetto motivo di persecuzione. La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili gli elementi relativi alla nazionalità birmana ed all'appartenenza del ricorrente all'etnia Rohingya, sottolineando talune incongruenze. Nello specifico, ha dubitato della coerenza esterna del racconto, rilevando:

- che taluni villaggi citati dal ricorrente come birmani fossero, in realtà, bengalesi;
- che il richiedente ha riferito di essere espatriato all'età di 8 anni, mentre nel modello C3 ha dichiarato di aver lasciato la Birmania nel 1995, e, dunque a 5 anni;
- che il richiedente aveva fornito tre versioni diverse;
- l'estrema genericità in merito alle vicende legate alla morte dei genitori e dei fratelli nel 2017;
- che l'appartenenza etnica, manifestata soltanto al termine dell'audizione, non risultava dal modello C3;
- la mancata collaborazione del ricorrente nella ricostruzione del proprio passato e delle sue relazioni familiari e sociali.

Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni rese in intervista, di quanto allegato in ricorso e di quanto riscontrato dalle più accreditate fonti di informazione internazionale (di cui poi si dirà) il Collegio non può condividere simili prospettazioni.

Prima di addentrarsi nel giudizio, è bene precisare che *“in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs n. 251/2007 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri – doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”* (C. Cass. n. 26921/2017). Non si può, dunque, a fini valutativi, prescindere da elementi quali la scarsa scolarizzazione, la giovanissima età in cui il richiedente ha dovuto lasciare la Birmania (otto o cinque anni), il fatto di avere vissuto gran parte della sua vita in Bangladesh e la condizione di estrema povertà vissuta prima dell'espatrio (D. *Per quali motivi ha smesso di studiare dopo tre anni? R. per la povertà, non avevamo soldi; D. Lei a 8 anni ha lasciato il Myanmar per andare in Bangladesh. Si ricorda per quali motivi? R. per la povertà [...]; D. Per quali motivi poi è emigrato a Calcutta? R. per la povertà, mancanza di soldi; D. Cosa l'ha spinto a lasciare Calcutta per arrivare in Pakistan? R. guadagnare soldi*).

Le contraddizioni evidenziate dall'autorità amministrativa assumono un ruolo secondario dinnanzi ad un racconto intriso di indici che depongono per una valutazione di complessiva credibilità.

Anzitutto, in merito alla propria nazionalità il sig. XXXXXXX sin dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale ha più volte dichiarato di essere cittadino birmano. Su specifica domanda dell'intervistatore ha escluso di essere cittadino bengalese (D. *Lei è cittadino bengalese? Ha altre cittadinanze? R. no, sono cittadino del Myanmar*), affermando di essere nato nello stato di Rakhine. A nulla rileva che lo stesso abbia indicato quale luogo di nascita un villaggio in realtà bengalese. Lo stesso, a fronte di specifica domanda su ulteriori luoghi limitrofi all'asserito paese di nascita ha ammesso di non riuscire ricordare. È certamente plausibile la difficoltà di richiamare alla memoria anche i più basilari dati e informazioni, quando si tratta di avvenimenti

interventuti a distanza di tanto tempo e vissuti in tenera età, a maggior ragione in caso di eventi traumatici che portano all'interruzione dei legami con il nucleo familiare originario.

Vero è poi che nel modello C3 non vi è alcun riferimento al gruppo etnico Rohingya (al punto 3 lett. a) alla voce “gruppo etnico/clan/tribù” compare la voce “sunnita” evidentemente inserita per errore, mentre alla lett. b) alla voce “religione” viene indicato “musulmana”); ma è anche vero che il richiedente si è sempre identificato come musulmano sunnita, religione minoritaria in Myanmar, da sempre oggetto di pregiudizi delle autorità governative<sup>1</sup>. Di ciò ha dato ulteriore conferma avanti alla Commissione Territoriale, affermando di essere musulmano sunnita così come i suoi familiari (*D. Professa una religione? R. sì, musulmano sunnita; D. che religione professavano i suoi familiari? R. islam*”).

È ragionevole ritenere che il richiedente non abbia contezza del significato del termine “gruppo etnico” (si noti infatti che in intervista alla domanda generale “a quale gruppo etnico apparteneva” ha risposto genericamente “birmano”) e si riconosca invece nella religione che professa. Molto spesso (ma non necessariamente) l'appartenenza etnica e la religione sono indissolubilmente legate, risultando difficoltoso classificare taluni accadimenti come intolleranza etnica o religiosa.

Detta commistione tra etnia e religione emerge dal portato dichiarativo dell'XXXXX, che ha sempre parlato di “*musulmani*”, riferendosi ai fatti che nel 2016/2017 hanno reso i Rohingya (di fatto musulmani) bersaglio dell'esercito birmano (“*i musulmani di Rakhyne hanno lasciato il paese [...] per la tortura dei militari [...] i musulmani non devono sparire*”).

Del resto, come si vedrà, il termine Rohingya è discusso e non riconosciuto nemmeno dalle stesse autorità birmane, che si riferiscono al gruppo con i termini “Bengali” o “la comunità musulmana nello Stato del Rakhine”<sup>2</sup>.

Non sorprende quindi che l'istante abbia affermato soltanto al termine dell'audizione di essere Rohingya. Con evidente naturalezza, alla domanda sul perché non avesse specificato prima la propria appartenenza etnica, ha risposto “*non mi ha chiesto*”, aggiungendo “*l'ho sentito dai miei genitori [...] sapevamo che noi siamo musulmani Rohingya*”.

L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere altresì condotto sulla base di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine e le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso.

Dalle più accreditate fonti emergono le violenze e persecuzioni riservate ai **Rohingya – gruppo minoritario di fede musulmana sunnita, prevalentemente radicato nello stato di Rakhine al**

---

<sup>1</sup> Refugee Documentation Center (Ireland), *Myanmar (Burma) – Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 14 August 2012, Any information regarding tension between Buddhists and Muslims in Myanmar/Burma and the response of the authorities to such*”. [Microsoft Word - Q15753 \(europa.eu\)](#)

<sup>2</sup> International Criminal Court, Pre-trial Chamber III, *Situation in the people's republic of Bangladesh/ Republic of the Union of Myanmar*, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, No. ICC – 01/19 [CR2019\\_06955.PDF \(icc-cpi.int\)](#), p. 7,8: “14. Nevertheless, The Prosecutor uses the term throughout the Request and she identifies and refers to the victims of the alleged crimes as the ‘Rohingya’.

15. The material on the record also points to the use of the term Rohingya as being contested. Reports prepared by the Irish Centre for Human Rights (the ICHR), International Crisis Group (the ICG), and Amnesty International indicate that persons who identify themselves as Rohingya reportedly claim that the term denotes an ethno-religious group. Whereas reports prepared by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (the OHCHR) and Public International Law & Policy Group (the PILPG) indicate that other ethnic groups in Myanmar reject this claim. Certain Burmese sources on the record indicate that Myanmar authorities do not recognise the term ‘Rohingya’. Other documents, including a report by Fortify Rights, indicate that **governmental authorities have denied the existence of the Rohingya as an indigenous group instead, State authorities refer to them as either ‘Bengali’ or the ‘Muslim community in (northern) Rakhine State’**”.

**confine con il Bangladesh** – gravi a tal punto da parlare di genocidio e di una vera e propria pulizia etnica. Il Myanmar rifiuta di riconoscere il termine “rohingya” come riferito alla minoranza musulmana presente in quella regione<sup>3</sup>.

Secondo *Country Policy and Information Note, Burma: Rohingya*, July 2017, i Rohingya sono **considerati immigrati clandestini dal Bangladesh** e le autorità birmane si riferiscono a loro come “bengalesi”.

Secondo l'UNHCR (Bangladesh), la lingua Rohingya non è scritta e il **popolo Rohingya è in generale poco alfabetizzato**. La lingua Rohingya è molto simile al dialetto chittagoniano del Bangla, parlato nella zona. Vi sono talune parole che possono differire tra le due lingue, ma ciò dipende da quanto si è vicini al confine con il Bangladesh. Siccome molti Rohingya hanno risieduto per molti anni in Bangladesh, diviene difficile distinguere un Rohingya da un bengalese talvolta.

I Rohingya **non sono riconosciuti come cittadini birmani**, tanto da essere stati addirittura **esclusi dal censimento eseguito nel 2014**, circostanza che rende indisponibili stime ufficiali sull'ammontare della popolazione<sup>4</sup>. I Rohingya affrontano una **diffusa discriminazione** ufficiale. La maggior parte dei Rohingya rimane **priva di documenti** e, a causa della mancanza di diritti di cittadinanza, sono effettivamente **apolidi**.

Nel 2015, alla vigilia del referendum costituzionale e su pressione di manifestanti buddisti, **il governo ha negato il diritto di voto alla minoranza rohingya**.

Conseguentemente, i loro diritti allo studio, al lavoro, alla libera circolazione, al matrimonio al praticare la propria religione e all'accesso ai servizi sanitari sono risultati severamente compromessi.

Soprattutto all'interno dello Stato del Rakhine il sentimento antimusulmano, aggravato da un aumento dell'incitamento all'odio da parte dei nazionalisti buddisti estremisti, ha esacerbato le tensioni religiose ed etniche, in particolare nei confronti di coloro che si identificano in tale gruppo etnico.

Come riportato dall'*International Crisis Group* il 9 ottobre 2016, in una serie di attacchi ai posti di guardia di frontiera a Maungdaw e a Rathedaung, nel nord dello stato di Rakhine, sono rimasti uccisi nove agenti di polizia.

Secondo dichiarazioni governative e fonti locali, almeno 250 assalitori – in base a quanto riferito i musulmani Rohingya – hanno guidato gli attacchi, fuggendo anche con pistole e munizioni. Ulteriori scontri tra il gruppo e i funzionari della sicurezza si sono verificati nei giorni successivi. È stata avviata una importante operazione di sicurezza in seguito a detti attacchi.

Nel corso delle susseguenti operazioni per riportare la sicurezza nello Stato di Rakhine vi sono stati consistenti report sulla sistematica violazione dei diritti umani dei Rohingya da parte degli attori statali. Rapporti e testimonianze oculari indicano la presa di mira dei civili attraverso violazioni di diritti umani, tra cui torture, **uccisioni indiscriminate, incendi di abitazioni e stupri**.

Amnesty International ha dichiarato nel suo rapporto del dicembre 2016 che, a seguito degli attacchi ai posti di frontiera: *"Il governo ha immediatamente rafforzato la sicurezza in tutto lo Stato di*

---

<sup>3</sup> National Geographic, *Who are the Rohingya people?* February 8 2019, [The Rohingya people—facts and information \(nationalgeographic.com\)](https://www.nationalgeographic.com)

<sup>4</sup> Nell'ottobre 2014 l'International Crisis Group ha riferito che: *"Il più grande gruppo nello stato è rappresentato dai buddisti Rakhine, che costituiscono circa il 60% dei 3,2 milioni di abitanti totali. Comunità musulmane, tra cui la Rohingya, sono circa il 30%, e il restante 10 per cento è costituito da Chin (che sono buddisti, cristiani o animisti) e un certo numero di minoranze, tra cui i Kaman (anche musulmani), Mro, Khami, Dainet e Maramagyi"* (v. [CPIN Template \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)).

*Rakhine. Un gran numero di soldati è stato immediatamente schierato nella regione e ha iniziato le operazioni di ricerca per arrestare gli aggressori e recuperare le armi sequestrate da loro. [...] Il governo ha sigillato l'area, costringendo la sospensione degli aiuti umanitari e l'impedimento all'accesso dei giornalisti e a chi compie il monitoraggio dei diritti... Negli ultimi due mesi, il governo ha ripetutamente insistito sul fatto che le operazioni di sicurezza sono finalizzate ad arrestare "violenti aggressori" e sono condotti "in conformità con la legge". Tuttavia, le evidenze ... suggeriscono che le forze di sicurezza, nella loro risposta agli attacchi del 9 ottobre, hanno perpetrato **diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani contro il gruppo**, anche prendendo deliberatamente di mira la popolazione con poco o nessun riguardo per il loro legami con i militanti. Mentre un numero imprecisato di Rohingya ha partecipato agli attacchi del 9 ottobre e a successivi scontri con le forze di sicurezza, la stragrande maggioranza non lo ha fatto”<sup>5</sup>.*

**A marzo 2017, il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avviato un’indagine sui presunti abusi perpetrati dall’esercito contro la minoranza musulmana rohingya.** La risposta delle forze di sicurezza birmane ad un attacco di militanti rohingya contro posti di polizia, è stata così violenta da provocare un esodo di massa dei rohingya, ricevendo le accuse di aver commesso una pulizia etnica. Ad ottobre dello stesso anno, sono circa 1 milione i rohingya fuggiti in Bangladesh dalla persecuzione militare nello stato di Rakhine.

**Ad agosto 2018, le Nazioni Unite accusano il Myanmar di genocidio contro la minoranza musulmana dei rohingya.**

L’11 novembre 2019, il Gambia ha presentato ricorso contro il Myanmar alla Corte Internazionale di Giustizia, per le atrocità commesse contro i rohingya. Il **14 novembre 2019** la Corte Penale Internazionale ha autorizzato l’avvio di un’indagine sui crimini verificatisi sul territorio della Repubblica popolare del Bangladesh e nel contesto delle ondate di violenza del 2016 e 2017 nello Stato di Rakhine, in Myanmar<sup>6</sup>.

Si stima che circa 120.000 Rohingya vivano in **condizioni povere in campi** standard per sfollati interni (IDP) nel nord della Birmania e hanno un accesso limitato all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Sono anche soggetti a restrizioni sulla pratica della loro religione, matrimonio e il numero di figli che una coppia sposata può avere, così come **severe restrizioni su libertà di circolazione all'interno della Birmania**. Molti Rohingya sono soggetti a estorsioni e molestie da parte delle autorità, anche nei campi per sfollati interni<sup>7</sup>.

Le suddette persecuzioni hanno determinato una fuga di massa dei Rohingya già nel 2014: *“circa 200 mila sarebbero già scappati dalla Birmania per ritrovarsi senza documenti in campi profughi di fortuna in Bangladesh o lungo il confine meridionale con la Thailandia. Ad altri 100mila rohingya invece è stato impedito di lasciare il paese e vivono in campi controllati dalle autorità. [...] Per porre un freno a tutto questo, le Nazioni Unite hanno richiamato più volte il governo birmano. L’ultima dopo la morte di 48 rohingya in un piccolo villaggio occidentale della Birmania. [...] Per capire quanto questo popolo sia invisibile agli occhi della comunità internazionale e dei*

---

<sup>5</sup> Amnesty International, ‘Myanmar: “We Are At Breaking Point” - Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected In Bangladesh’, 19 December 2016, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1653622016ENGLISH.PDF>

<sup>6</sup> International Criminal Court, Pre-trial Chamber III, *Situation in the people’s republic of Bangladesh/ Republic of the Union of Myanmar*, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, No. ICC – 01/19 CR2019\_06955.PDF ([icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int)), cit.

<sup>7</sup> Country Policy and Information Note Burma: Rohingya, United Kingdom – Home Office, 5/07/2017 [CPIN Template \(europa.eu\)](http://europa.eu).

*governi di qualsiasi colore politico, persino la leader dell'opposizione birmana e premio Nobel per la pace nel 1991 Aung San Suu Kyi rimane in silenzio*<sup>8</sup>”.

**Nell'agosto 2018** oltre 723.000 rifugiati Rohingya sono fuggiti in Bangladesh. Molti si sono stabiliti nell'insediamento di Kutupalong e a Cox's Bazaar, ove persiste una situazione di emergenza umanitaria. Altri ancora, individuati dall'UNHCR in circa 15.000 persone, erano rimasti bloccati lungo il confine tra il Bangladesh e il Myanmar<sup>9</sup>.

Secondo le più recenti fonti, le condizioni di vita nei campi profughi sono estremamente precarie, la libertà di movimento è limitata e la densità abitativa altissima. Ciò ha determinato la **richiesta da parte delle autorità bengalesi del rimpatrio dei rifugiati in Myanmar** con minaccia altresì di chiudere il confine a nuovi flussi di sfollati. Nell'**ottobre 2018** le autorità del Bangladesh e del Myanmar hanno concluso un **accordo bilaterale per il rimpatrio dei Rohingya**<sup>10</sup>.

Alla luce anche delle considerazioni che precedono il Tribunale non ha motivo di dubitare dell'appartenenza del ricorrente all'etnia Rohingya e del fatto che sia nato e abbia vissuto i primi anni della propria vita in Birmania. Ulteriori indici di ciò devono rinvenirsi, coerentemente con le COI più accreditate, in quanto asserito dal richiedente in merito all'assenza di documenti di identità birmani: *“D. Ha mai avuto documenti di identità nel suo Paese? R. no, ho perso tutti i documenti. D. Quali erano questi documenti che ha perso? R. quando ero in Myanmar non avevo nessun documento”*. Il fatto poi che lo stesso parli la lingua bengalese non è dirimente, atteso che, come già rilevato, l'idioma rohingya è molto simile al dialetto bangla.

Vi sono poi riferimenti alle politiche repressive del governo birmano riservate nei confronti della comunità islamica e della famiglia del ricorrente, di cui, logicamente, quest'ultimo, lontano dal villaggio di origine, non ha saputo dire nel dettaglio: *“in Myanmar non si poteva entrare più né uscire, c'erano tanti problemi tante violenze era un rischio per tutti [...] la violenza dei militari è al massimo, non si poteva stare nel paese [...] hanno fatto violenze con armi tradizionali, hanno tagliato i corpi, hanno fatto violenze sessuali e stanno torturando la gente. D. Mi sa dire quando sono cominciati questi tipi di problemi? Nel 2017. D. Per quali motivi si è arrivati a questa situazione? R. per far lasciare il paese. [...] D. Mi sa dire perché hanno dovuto lasciare il paese? R. per la tortura dei militari. D. sa se la sua famiglia è stata coinvolta in questi problemi? R. si, sono stati uccisi”*.

Si consideri inoltre che il richiedente ha dichiarato di avere vissuto prevalentemente in Bangladesh, anche nelle tende di Cox's Bazaar, zona notoriamente frequentata da musulmani Rohingya (*“D. Dove ha vissuto a Cox's Bazar? R. Lì c'erano le tende”*).

In conclusione, sussiste un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza in caso di rimpatrio (ciò valendo sia nel caso di ritorno in Myanmar sia in Bangladesh, zona di abituale residenza del richiedente). Si ritengono, pertanto, integrati tutti i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 e del D.Lvo n. 251/2007.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'amministrazione statale, sicché

<sup>8</sup> V. <https://www.lifegate.it/il-popolo-rohingya>.

<sup>9</sup> UNHCR Italia, *E' salito a 15.000 il numero dei rifugiati bloccati al confine tra Bangladesh Myanmar*, 17 ottobre 2017 [È salito a 15.000 il numero di rifugiati bloccati al confine tra Bangladesh e Myanmar – UNHCR Italia](#).

<sup>10</sup> Osservatorio Diritti, *Rohingya: perseguitati in Myanmar, malvoluti in Bangladesh e dimenticati dal mondo*, 17 aprile 2019 v. [Rohingya | Chi sono, la crisi in Bangladesh, Birmania, il genocidio, la storia \(osservatoriodiritti.it\)](#).

l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento a favore di sé stessa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa deduzione, istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiato a **XXXXXXXX X** (C.F. XXXXX, C.U.I. XXXXXXXXX, Vestanet XXXX) nato a Rakhine (Myanmar) il XXXXXX/1990;

Nulla in punto spese;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2022.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi